

COMUNE DI SCANDOLARA RAVARA

Provincia di Cremona

Piazza Italia, 11 – 26040 Scandolara Ravara tel. 0375/95101-350128 fax 0375/95511 e-mail comune.scandolara@unionemunicipia.it

Prot. n. 397/2020

Scandolara Ravara, 24/02/2020

ORDINANZA n. 2/2020

OGGETTO: Supplemento all'ordinanza contingibile ed urgente n. 1/2020 del 22 febbraio 2020 (Prot. n. 387/2020).

IL SINDACO

VISTA l'ordinanza del Ministero della Salute di intesa con il Presidente della Regione Lombardia del 21 febbraio 2020, emessa a seguito dell'accertamento di alcuni casi di infezione da "Coronavirus (SARS-COV-2)" inerenti pazienti ricoverati presso gli ospedali lombardi e con la quale si dispongono una serie di provvedimenti per i comuni di Codogno, Castiglione d'Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano;

VISTO il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTE le ordinanze adottate dal Ministro della salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia in data 21 febbraio 2020 e 23 febbraio 2020;

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 1/2020 del 22 febbraio 2020 (Prot. n. 387/2020), con oggetto "Ordinanza contingibile ed urgente per l'immediato annullamento di tutte le manifestazioni ed eventi pubblici in programma su aree pubbliche, nonché tutte le manifestazioni e le attività sportive promosse da federazioni, enti, associazioni e società sportive.";

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica relativa alla patologia definita "Coronavirus (COVID-19)", del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi anche sul territorio nazionale;

PRESO ATTO che sul territorio nazionale e, segnatamente, nel territorio della regione Lombardia vi sono diversi comuni nei quali ricorrono i presupposti di cui all'articolo 1, comma 1, del richiamato decreto legge;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di adottare ulteriori misure di contenimento allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, adeguate e proporzionate all'evolversi della situazione epidemiologica, ed in conformità con le disposizioni impartite con la citata ordinanza adottata dal Ministro della salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia in data 23 febbraio 2020;

PRESO E DATO ATTO che, per effetto della più volte citata ordinanza adottata dal Ministro della salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia in data 23 febbraio 2020, fatto salvo quanto già disposto con le norme e le ordinanze per i Comuni compresi nella cosiddetta "zona

rossa" di Codogno, Castiglione D'Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano, per il restante territorio della Regione Lombardia valgono le disposizioni contenute alle lettere c), d), e), f) ed i), dell'articolo 1, comma 2, del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, mentre puntuali e differenziate disposizioni sono contenute nella citata ordinanza del 23 febbraio 2020 con riferimento alle lettere g), h), j) e k), del medesimo decreto legge;

DATO ATTO dei contatti avuti e tutt'ora in corso con la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Cremona e con la Direzione dell'ATS Val Padana rispetto alla situazione attuale, nonché delle indicazioni da loro ricevute;

CONSIDERATO come, data la relativa vicinanza dei territori, risulti necessario, in via prudenziale, adottare tutte le cautele al fine di tutelare la salute e l'incolumità pubblica ed evitare la diffusione del contagio;

RITENUTO di dover ricorrere, nella circostanza, al potere di ordinanza contingibile ed urgente, configurandosi la necessità di porre immediato rimedio ad una situazione di natura straordinaria, al fine di tutelare, al massimo, la salute dei cittadini e la pubblica incolumità, in coordinamento con i comuni della provincia di Cremona;

VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, rubricata "Istituzione del servizio sanitario nazionale", che riconosce al Sindaco il potere di emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica, con efficacia estesa al territorio comunale;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, rubricato "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.", e successive modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATI gli artt. 50, commi 4 e 5, e 54, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplinano le funzioni attribuite al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, con potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti;

VISTO lo "Statuto Comunale;

ORDINA

fino a successivo provvedimento di revoca della presente ordinanza, per i motivi contingibili ed urgenti descritti in premessa:

- 1) la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, fatta eccezione per le cerimonie funebri che dovranno essere svolte in forma strettamente privata;
- 2) la chiusura della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, nonché della frequenza delle attività scolastiche;
- 3) la sospensione dei servizi di apertura al pubblico della Biblioteca e del Museo, quali istituti e luoghi della cultura, ai sensi dell'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

- 4) la sospensione di ogni viaggio d'istruzione organizzato dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione, sia sul territorio nazionale sia esterno;
- 5) la previsione dell'obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Lombardia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio (ATS Val Padana), che provvede a comunicarlo all'autorità sanitaria competente per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;
 - 6) la sospensione delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale;
- 7) la chiusura di bar, locali notturni e qualsiasi altro esercizio di intrattenimento aperto al pubblico dalle ore 18:00 alle ore 6:00.

INVITA

- gli esercenti attività di pubblica utilità e servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della Legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni, ad assicurare idonee misure di cautela;
- la Cittadinanza intera a evitare le occasioni di intrattenimento in luoghi di ritrovo ed assembramento pubblico, per lungo tempo;

DISPONE

- che la presente ordinanza sia immediatamente notificata a tutti i destinatari del presente provvedimento;
- che copia della presente ordinanza sia trasmessa alla Prefettura di Cremona, alla Questura di Cremona ed alla Stazione Carabinieri di Scandolara Ravara;
- che copia della presente ordinanza sia pubblicata all'Albo pretorio e sulla home page del sito internet istituzionale;

DEMANDA

al Servizio di Polizia Locale la notificazione della presente ordinanza ai destinatari del provvedimento;

AVVERTE

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Lombardia Sezione di Brescia entro 60 giorni dalla data di adozione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di adozione del presente provvedimento.

La presente ordinanza ha validità immediata e fino a domenica 1° marzo 2020 compreso, fatte salve eventuali ed ulteriori successive disposizioni.

